



Copia Conforme

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 17 del 11/08/2020

OGGETTO: RINVIO ALL'ESERCIZIO 2021 DELL'ADOZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE EX D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.

L'anno 2020 il giorno 11 del mese di **Agosto** alle ore **21.05** , nella sala delle adunanze Consiliari. Alla Prima convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

	Cognome e Nome	Presente
1	MARIA BUSSU	NO
2	EFISIO ARBAU	SI
3	MICHELE CADEDDU	SI
4	MARIO NONNE	SI
5	MARTA SEDDA	NO
6	ROBERTA DAGA	SI
7	MARCO LADU	SI
8	GIOVANNI MUREDDU	SI
9	DEBORAH LADU	SI
10	GIANFRANCO ZEDDE	SI
11	ANTONELLA ZEDDE	SI
12	GIOVANNI COLUMBU	NO
13	VALERIA DAGA	NO

Totali Presenti n. 9 Consiglieri su n.13 assegnati al Comune e su n.13 Consiglieri in carica.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. EFISIO ARBAU, Sindaco.

Assiste la Dr.ssa nella sua qualità di Segretario Comunale ANTONINA MATTU

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sono presenti gli assessori Frau Maria Franca e Ghisu Maria Laura

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. con particolare riferimento al principio contabile applicato 4/3 allegato al medesimo decreto, concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria;

Visti l'art 227 , commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL) che recitano:

“1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

...

3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.”

Visto altresì l'art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. , il cui comma 2 è stato modificato dall'art. 15-quater del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella Legge 28 giugno 2019 n. 58, che recita:

1 Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2019. Gli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011;

Considerato che il Consiglio, con propria deliberazione n. 21 del 20/09/2019, esecutiva ai sensi di legge, si era già avvalso della facoltà, prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL allora vigente, di rinviare al 2020 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., dando atto che il rendiconto della gestione 2018 veniva approvato senza allegare il conto economico e lo stato patrimoniale secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Considerato che in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per le sopra richiamate disposizioni occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;

Rilevato quindi che la popolazione residente del Comune di Ollolai rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL è inferiore ai 5 mila abitanti;

Considerato altresì che il Comune di Ollolai non ha partecipato alla sperimentazione del nuovo ordinamento contabile prevista dall'art. 78 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Considerato che, al fine esercitare la facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, organo deputato all'approvazione del rendiconto della gestione;

Ritenuto di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 2 dell'art. 232 del TUEL al fine di garantire una più graduale introduzione dell'applicazione delle complesse disposizioni in oggetto;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. ;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio;

UNANIME

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. , così come modificato dall'art. 15-quater del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 convertito nella Legge 28 giugno 2019 n. 58 , di rinviare al 2021 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
1. di dare atto che al rendiconto della gestione 2019 sarà allegata una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, *da emanare entro il 31 ottobre 2019*, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011;
3. di dare atto che il primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico-patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. alla contabilità finanziaria sarà pertanto quello relativo all'esercizio 2020 da approvarsi entro il 30 aprile 2021;
4. di trasmettere copia della presente ai competenti Uffici Comunali e all'Organo di Revisione economico-finanziario dell'Ente.

Infine il Consiglio Comunale stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione resa nelle forme stabilite dallo Statuto:

DELIBERA


di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo (espresso nella proposta di deliberazione)

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO
F.to Ing. Davide Soro**

Approvato e sottoscritto

► **Il Presidente**
EFISIO ARBAU



► **Il Segretario Comunale**
ANTONINA MATTU


f.to

f.to

PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale dal 18/08/2020 per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 18/08/2020



► **Il Responsabile**
ANTONINA MATTU

f.to

ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il 11/08/2020 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 18 agosto 2020




► **Il Responsabile**
ANTONINA MATTU

f.to

È copia conforme all'originale.

Data _____



► **Il Responsabile**

.....